PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 4

Al pagamento del contributo di cui all'art. 1 provvede l'AIMA nella misura dell'80 per cento di quanto dovuto, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi alla comunicazione da parte degli interessati della avvenuta introduzione del vino nelle distillerie e per il restante saldo a seguito di domanda degli interessati, da presentarsi negli ulteriori successivi trenta giorni, corredata dei documenti giustificativi che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste-Presidente dell'AIMA, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al recupero dei contributi percepiti in violazione delle norme di cui al presente decreto provvede l'AIMA con le procedure previste dalla legislazione vigente.

Versione in vigore dal 9 settembre 1977, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo
Estremi	Decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-straordinarie-per-il-settore-vitivinicolo/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it